



REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA PER LA DIFESA D'UFFICIO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 29-07-2020

Delibera n. 152

Ragusa, 29.07.2020

Il Consiglio dell'Ordine

- a) esaminato il d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 in tema di “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, che ha apportato modifiche all’art. 29 disp. att. c.p.p. nonché all’art. 97 c.p.p.;
- b) richiamate le norme in materia del codice di procedura penale (artt. 97, 102 e 108 c.p.p.) e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 28, 29, 30, 31 e 32 disp. att. c.p.p.)
- c) visto il vigente “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, per come da ultimo modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 169 del 20.03.2020 (d’ora in poi: Regolamento CNF);
- d) visto l’art. 29, co. 1, lett. B, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- e) evidenziata altresì:
 - la natura volontaria dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio;
 - la necessità di tutelare il prestigio e il dovere di diligenza professionale e di adempimento al mandato di tutti gli avvocati;
 - l’esigenza di assicurare una effettiva responsabilizzazione dei singoli avvocati iscritti nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio
 - il rilievo che l’istituto della difesa d’ufficio assume nell’esercizio della Giurisdizione penale;

delibera

di approvare il presente Regolamento interno.

1) ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI DIFENSORE D'UFFICIO.

1. I difensori d’ufficio, secondo le previsioni di legge, sono individuati sulla base dell’elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Sono inseriti nell’elenco unico nazionale gli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ragusa, che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, ne facciano richiesta e riportino parere favorevole del Consiglio dell’Ordine.

2) DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 BIS DISP. ATT. C.P.P.

1. La domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine tramite la procedura informatica gestita dal Consiglio Nazionale Forense e va effettuata secondo le previsioni degli artt. 1 e segg. del Regolamento CNF.
2. Il Consiglio dell’Ordine provvede alla trasmissione del relativo parere, al Consiglio Nazionale Forense nei termini e con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento CNF.
3. Prima di esprimere il parere previsto dal predetto art. 4 del Regolamento CNF, il Consiglio dell’Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero per chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
4. Il Consiglio dell’Ordine potrà comunque eseguire controlli a campione richiedendo l’esibizione di documentazione che riscontri la partecipazione e l’attività svolta nei singoli procedimenti penali inseriti nella domanda di iscrizione.

3) DOMANDA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 QUATER DISP. ATT. C.P.P.

1. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine tramite la procedura informatica gestita dal Consiglio Nazionale Forense e va effettuata secondo le previsioni degli artt. 5 e segg. del Regolamento CNF.
2. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione del relativo parere, al Consiglio Nazionale Forense nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento CNF.
3. Prima di esprimere il parere previsto dal predetto art. 6 del Regolamento CNF, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero per chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti.
4. Il Consiglio dell'Ordine potrà comunque eseguire controlli a campione richiedendo l'esibizione di documentazione che riscontri la partecipazione e l'attività svolta nei singoli procedimenti penali inseriti nella domanda di permanenza.

4) LISTA DEI DIFENSORI D'UFFICIO TENUTA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

1. Il Consiglio dell'ordine, conformemente alla normativa vigente, predispone la lista dei difensori d'ufficio del circondario di Ragusa ed elabora con cadenza trimestrale i turni di reperibilità giornaliera, secondo apposite tabelle, predisposte con criteri automatici predefiniti.
2. Il Consiglio dell'ordine provvede all'aggiornamento della lista di cui al precedente comma, sulla scorta delle delibere di iscrizione, cancellazione e permanenza dell'elenco unico nazionale, assunte dal C.N.F.

5) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

1. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria.
2. Il difensore d'ufficio, ai sensi del disposto dell'art. 97, co. 5, c.p.p., ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
3. Il difensore d'ufficio "cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri dall'atto della nomina e per l'intera durata del procedimento.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può senza giustificato motivo rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (art. 11 n. 3 del codice deontologico forense). E' in ogni caso dovuta la tempestiva comunicazione all'Autorità procedente.
5. Il difensore inserito nella lista dei difensori d'ufficio di cui al precedente art. 4 ha l'obbligo di rendersi reperibile telefonicamente, nei giorni in cui risulta reperibile, e, nel caso sia richiesta la sua presenza, deve essere in grado di raggiungere la relativa sede in tempi ragionevoli.
6. Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.
7. Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:
 - a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del codice deontologico forense);
 - b) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa e dell'oggetto della difesa medesima;
 - c) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

6) DIFENSORE D'UFFICIO D'UDIENZA.

1. I difensori, inseriti nella lista dei difensori d'ufficio di cui al precedente art. 4, nei giorni in cui si tengono udienze penali e nel rispetto dei turni di reperibilità, secondo le predette tabelle, sono, altresì, tenuti ad essere presenti presso i locali del Tribunale di Ragusa nella fascia oraria tra le ore 09:00 e le ore 15:30 secondo le modalità di seguito indicate.

2. Sono destinatari della previsione di cui al precedente comma i difensori d'ufficio che risultano indicati nella tabella giornaliera della lista predetta, specificandosi, sulla base delle udienze in atto previste dalle circolari e dai decreti della Presidenza del Tribunale, che:

a) il difensore indicato al primo rigo della tabella è assegnato all'udienza dibattimentale che si terrà, al piano terra, aula Palazzolo, con turno dalle ore 09.00 alle 11.30, rappresentando che nell'aula richiamata le udienze sono svolte dal lunedì al venerdì;

b) il difensore indicato al secondo rigo della tabella è assegnato all'udienza dibattimentale che si terrà, al piano terra, aula Palazzolo, con turno dalle ore 11.30 fino alla conclusione dell'udienza e comunque non oltre le ore 15:30, rappresentando che nell'aula richiamata le udienze sono svolte dal lunedì al venerdì;

c) il difensore indicato al terzo rigo della tabella è assegnato all'udienza dibattimentale che si terrà, al piano terra, aula Firrincieli, con turno dalle ore 09.00 alle 11.30, rappresentando che nell'aula richiamata le udienze sono svolte dal lunedì al venerdì;

d) il difensore indicato al quarto rigo della tabella è assegnato all'udienza dibattimentale che si terrà, al piano terra, aula Firrincieli, con turno dalle ore 11.30 fino alla conclusione dell'udienza e comunque non oltre le ore 15:30, rappresentando che nell'aula richiamata le udienze sono svolte dal lunedì al venerdì;

e) il difensore indicato al quinto rigo della tabella è assegnato all'udienza GIP/GUP che si terrà, al piano terra, aula gip, con turno dalle ore 09:00 fino alla conclusione dell'udienza e comunque non oltre le ore 15:30, rappresentando che nell'aula richiamata le udienze sono svolte nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì;

f) il difensore indicato al sesto rigo è, altresì, assegnato all'udienza dibattimentale che si terrà, al piano meno due, aula Gurrieri, con turno dalle ore 09:00 fino alla conclusione dell'udienza e comunque non oltre le ore 15:30, rappresentando che nell'aula richiamata le udienze sono svolte nei giorni di lunedì, martedì e venerdì;

3. I difensori, così come individuati nel precedente periodo, sono pertanto tenuti ad essere rintracciabili presso i locali del Tribunale di Ragusa ed a garantire la presenza in aula entro 10 minuti dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria procedente, salvo il contemporaneo svolgimento di altra attività difensiva.

4. A tal fine l'Ordine cura di inserire, nelle predette tabelle trimestrali, l'utenza mobile dei singoli difensori e di inviare tempestivamente le predette tabelle alle cancellerie del Tribunale penale e dell'Ufficio Gip, per il tramite dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

5. Dopo le ore 15:30, se è richiesta la presenza di un difensore d'ufficio in udienza, a tale esigenza si provvede ai sensi delle vigenti norme di legge in tema di reperibilità del difensore d'ufficio, che verrà individuato mediante call-center e raggiungerà i locali del Tribunale con tempi compatibili alla distanza in cui risiede.

6. In ogni caso, si invitano i difensori iscritti nell'elenco in argomento - nelle giornate in cui non sia loro assegnato un turno - a coadiuvare e sostituire i difensori di ufficio momentaneamente assenti dall'aula, perseguendo un opportuno intento di collaborazione fra gli stessi, nonché al fine di consentire un celere svolgimento dell'udienza.

7. Resta salva la possibilità per i difensori d'ufficio che risultano indicati nelle tabelle giornaliera di cui al presente articolo di concordare, unanimemente, differenti modalità di organizzazione od orari di reperibilità, con onere di comunicare le relative modifiche del turno ed i relativi recapiti direttamente ai cancellieri delle udienze interessate.

7) OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

1. Il difensore di fiducia nominato successivamente, in sostituzione del difensore d'ufficio, ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d'ufficio (artt. 19 e 45 del codice deontologico forense) e deve

sollecitare il cliente a corrispondere a quest'ultimo i compensi dovuti per l'opera svolta (art. 46 n. 4 del codice deontologico forense).

8) DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, e in particolare la ingiustificata mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per il quale il difensore di ufficio era stato nominato, è oggetto di valutazione ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 2 in merito alla permanenza nell'elenco, ferme le eventuali valutazioni di competenza del Consiglio distrettuale di disciplina.

9) ENTRATA IN VIGORE.

1. E' abrogato il Regolamento per la difesa d'ufficio approvato in data 29.04.2020

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.10.2020

Il Consigliere Segretario

Avv. Italo Alia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

La Presidente

Avv. Emanuela Tumino